



# COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 - del 12-03-2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022.**

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 09:40, nella sala consiliare, in seduta Ordinaria, in Prima convocazione.

=====

Prospetto delle presenze

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA	SINDACO	P
VANNI ILARIA	CONSIGLIERE	P
ROMANELLI SIMONE	CONSIGLIERE	P
RAMPINI ERICA	CONSIGLIERE	P
MEACCI NICOLA	CONSIGLIERE	P
GINEPRI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
MAINA ALESSIO CLEMENTE	CONSIGLIERE	P
PETRONI DAMIANO	CONSIGLIERE	A
LACHI MARTINA	CONSIGLIERE	P
LUZZI MARCELLA	CONSIGLIERE	A
LIBERATORI AMULIO	CONSIGLIERE	A
BENNATI GIANNI	CONSIGLIERE	P
CHELI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	P
PAGLIAI MARZIO	ASS.RE EXTRACONSILIARE	P

<b>IL PRESIDENTE:</b>	SCARPELLINI MARGHERITA GILDA
<b>SEGRETARIO GENERALE:</b>	CARIDI FRANCO

Premesso che la seduta odierna di Consiglio Comunale si svolge presso la Sede comunale ed in modalità telematica con collegamento da remoto, in ottemperanza al Decreto sindacale n. 60 del 27.03.2020, del Consigliere comunale Lachi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 755, in forza del quale, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino

al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO CHE, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29/06/2020;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 18/03/2021 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2021 le suddette aliquote e le detrazioni IMU:

- *ABITAZIONI PRINCIPALI A1-A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (C2- C6-C7): ALIQUOTA 0,58% con DETRAZIONE di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare*

- *IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE (C2-C6-C7): ALIQUOTA 1,06%*
- *IMMOBILI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO (L. 431/98 E L.28/12/15 N.208): ALIQUOTA 0,80% (già applicata riduzione di legge)*
- *ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE VI ABBIANO FISSATO LA RESIDENZA E LA DIMORA ABITUALE, ESCLUSO A1-A8 –A9: ALIQUOTA 0,86%*
- *ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE VI ABBIANO FISSATO LA RESIDENZA E LA DIMORA ABITUALE CON I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE IN MATERIA ESCLUSO A1- A8 –A9: ALIQUOTA 0,86% CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE*
- *FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA C1-C3-C4: ALIQUOTA 0,91%*
- *IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D, ECCETTO D5: ALIQUOTA 0,96%*
- *FABBRICATI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA D5: ALIQUOTA 1,06%*
- *AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 0,96%*
- *FABBRICATI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A10: ALIQUOTA 1,06%*
- *TERRENI AGRICOLI: ESENTI*
- *TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI: ALIQUOTA 0,91%*
- *FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE ( ex art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali) ; ALIQUOTA 0,1%*
- *FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI( comma 751 art.1, Legge 160/2019): ALIQUOTA 0,00%;*

RITENUTO confermare le suddette aliquote anche per l'anno d'imposta 2022 con esclusione della previsione relativa fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita in quanto risultano imponibili ai fini IMU solo fino al 2021;

VISTO che con la deliberazione n. 8/2021 veniva previsto di subordinare alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione IMU, l'applicazione delle aliquote agevolate per le seguenti fattispecie di immobili:

- immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con contratto registrato e non registrato;

VALUTATO di confermare l'applicazione delle aliquote agevolate subordinatamente alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione IMU, unicamente per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con contratto registrato e non registrato;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati digitalmente ed allegati al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Pagliai e gli interventi dei Consiglieri comunali separatamente verbalizzati;

CON VOTI:

- favorevoli 7 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina e Lachi);
- contrari 0;
- astenuti 3 (Consiglieri Bennati, Cheli e Ginepri);

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022, come segue:

- *ABITAZIONI PRINCIPALI A1-A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (C2- C6-C7): ALIQUOTA 0,58% con DETRAZIONE di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare;*
- *IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE (C2-C6-C7): ALIQUOTA 1,06%;*
- *IMMOBILI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO (L. 431/98 E L.28/12/15 N.208): ALIQUOTA 0,80% (già applicata riduzione di legge);*

- *ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE VI ABBIANO FISSATO LA RESIDENZA E LA DIMORA ABITUALE, ESCLUSO A1-A8 –A9: ALIQUOTA 0,86%;*
- *ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE VI ABBIANO FISSATO LA RESIDENZA E LA DIMORA ABITUALE CON I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE IN MATERIA ESCLUSO A1- A8 –A9: ALIQUOTA 0,86% CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE;*
- *FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA C1-C3-C4: ALIQUOTA 0,91%;*
- *IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D, ECCETTO D5: ALIQUOTA 0,96%;*
- *FABBRICATI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA D5: ALIQUOTA 1,06%;*
- *AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 0,96%;*
- *FABBRICATI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A10: ALIQUOTA 1,06%;*
- *TERRENI AGRICOLI: ESENTI;*
- *TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI: A L I Q U O T A 0,91%;*
- *FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE ( ex art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali) ; ALIQUOTA 0,1%.*

2. Di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, sono esenti dall'IMU ((art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020).

3. Di subordinare alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione IMU, l'applicazione delle aliquote agevolate per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con contratto registrato e non registrato.

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con separata votazione:

- favorevoli 7 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina e Lachi);
- contrari 0;
- astenuti 3 (Consiglieri Bennati, Cheli e Ginepri);

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere alla sua approvazione entro il termine di legge.

(1/GM/ac)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SCARPELLINI MARGHERITA GILDA

SEGRETARIO GENERALE

CARIDI FRANCO